

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Provincia di Cremona

Via Ponte Rino n. 9 – Tel. 0373/74325 – Fax 0373/74036

indirizzo e-mail info@comune.campagnolacremasca.cr.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2015

IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alesio Dott. Massimiliano

INDICE

CAPO I°	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
CAPO II°	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
CAPO III°	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
CAPO IV°	TRASPORTO DEI CADAVERI
CAPO V°	RISCONTRO DIAGNOSTICO
CAPO VI°	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
CAPO VII°	PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
CAPO VIII°	AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
CAPO IX°	DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERI
CAPO X°	COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
CAPO XI°	OSSARIO COMUNE
CAPO XII°	INUMAZIONE
CAPO XIII°	TUMULAZIONE
CAPO XIV°	NORME CHE REGOLANO LA CREMAZIONE
CAPO XV°	ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
CAPO XVI°	SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
CAPO XVII°	REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI
CAPO XVIII°	POLIZIA DEL CIMITERO
CAPO XIX°	CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI
CAPO XX°	CONTRAVVENZIONI
CAPO XXI°	DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari, dei direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'a.s.l. territorialmente competente.
3. Nel caso di morte di persona cui sono somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica (*) la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica .
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'a.s.l. nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una a.s.l. diversa da quella ove è avvenuto il decesso quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla a.s.l. di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.1 si devono osservare , a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44

ART. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove alla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo, sono esercitate da un medico nominato dalla azienda sanitaria locale competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'a.s.l. locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

() L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il Medico abbia o meno presenziato al decesso.*

ART. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, quella di pubblica sicurezza e all'a.s.l. territorialmente competente.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'a.s.l. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5

ART. 7

1. Per i nati morti ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, così come modificato dal D.P.R. 03.11.2000 n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'a.s.l.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'a.s.l. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dell'art. 8

ART. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando

altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'a.s.l. il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il coordinatore sanitario dell'a.s.l. adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III° **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ART. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2 Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 13

I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 14

1 I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2 Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

3 I comuni possono consorziarsi per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4 Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

ART. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'a.s.l. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

2. L'a.s.l. comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione, che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna a.s.l. le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque non meno di cinque.

3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

CAPO IV° **TRASPORTO DEI CADAVERI**

ART. 16

1 Il trasporto delle salme è con i mezzi di terzi mediante contratto stipulato dai familiari e o eredi.

2 L'a.s.l. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità

ART. 17

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

1 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive- diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2 E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3 Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'a.s.l. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue con mezzi di terzi in carro chiuso.

ART. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle a.s.l. competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 21

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. A seguito della menzione di cui al comma 1, il Sindaco dispone gli orari dei funerali con annessa funzione religiosa, così come di seguito:
 - dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

ART. 22

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 23

1. Per morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 22 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 28 e 29 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 30.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 24

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 22.

ART. 25

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati, aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n° 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n° 1055.

ART. 26

1. Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a. di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.28

- b. degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 27

1. Per l'estradizione dal paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione dell'autorità consolare dello stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

ART. 28

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piano diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art. 23 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 29

Il Ministero della sanità anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 30

1 Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, limitatamente ai trasporti verso paesi esteri che lo prevedano nel loro ordinamento, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2 Oltre che nei casi citati nel comma precedente, il trattamento putrefattivi dovrà essere praticato ogniqualvolta il Medico necroscopo lo riterrà strettamente necessario.

3 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 31

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 32

1 L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori di un comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2 Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su mare o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 33

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato del trasporto, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 34

- 1 Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 22, 25, 26 e 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 23
- 2 Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
- 3 Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V° RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 35

- 1 Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n° 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
- 2 Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- 3 Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 4 Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
- 5 Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 36

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964, n°185, in quanto applicabili.

ART. 37

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1, il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, e successive modifiche.
3. Quando si ha il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI°
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

ART. 38

1 La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10

2 Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 39

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 38, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'a.s.l. sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

ART. 40

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 38, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 41

1. Il coordinatore sanitario dell'a.s.l., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII°
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 42

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della L. 02/12/1975, n° 644, e successive modificazioni.

CAPO VIII°
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 43

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della a.s.l. o delle a.s.l. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'a.s.l. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 36.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 44

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'a.s.l., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a. Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 45

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10.

CAPO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 46

A norma dell'art 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema inumazione.

ART. 47

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
 - b. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e. I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma di legge. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa contemplate all'art. 5.

3. Il Sindaco valuterà se autorizzare la concessione per tutti i cadaveri che al momento del decesso non hanno la residenza.

ART. 48

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario della a.s.l. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio, suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali o locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute nell'interesse della salute pubblica.

ART. 49

1. Tutti i cimiteri, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - i. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - ii. Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - iii. Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
 - iv. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione

ART. 50

I registri indicati nell'art. 49 debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

CAPO X°

COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 51

1. Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria del cimitero esistente nel territorio comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale
2. La planimetria deve essere aggiornata quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti

ART. 52

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dall'organo competente.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 53

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2 Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3 Gli elaborati grafici devono rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 54

1 I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal Piano Cimiteriale.

2 E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

ART. 55

1 La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, è prevista come da Piano Cimiteriale.

ART. 56

1 Il cimitero è approvvigionato di acqua e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2 Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 57

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione.

ART. 58

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi.

ART. 59

1 I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2 Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari, i loro eredi e successori per la distruzione totale o parziale delle opere eseguite o da eseguire per qualunque causa fortuita o di forza maggiore (disastri tellurici o altro).

La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo dei concessionari ed il Comune concedente non sarà in alcun modo responsabile per danni eventuali che dalle opere eseguite potessero derivare a terzi.

CAPO XI **OSSARIO COMUNE**

ART. 60

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 84 e

non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII° **INUMAZIONE**

ART. 61

Il campo destinato all'inumazione, all'aperto è ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica come da Piano Cimiteriale.

La durata della concessione è di 10 anni non rinnovabile.

Il costo della Concessione è uguale alla tariffa del loculo a fascia in prima fila.

ART. 62

Il campo di inumazione è costituito da un unico riquadro e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 63

Ogni fossa nel campo di inumazione deve essere contraddistinta da una croce non più alta di 40 cm. costituita da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.

ART. 64

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a circa due metri di profondità dal piano di superficie del campo e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata venga alla superficie.

ART. 65

Ogni cadavere destinato alle inumazioni deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 66

- 1 Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3 L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità.
- 4 Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
- 5 Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 6 Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- 7 Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

- 8 Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9 E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 10 Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11 Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XIII° **TUMULAZIONE**

ART. 67

- 1 Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
E' possibile tumulare un'urna cineraria nello stesso loculo con un feretro dietro autorizzazione del Sindaco.
In un ossario è possibile tumulare fino a due urne cinerarie. In caso di deposito di seconda urna cineraria, il concessionario è obbligato a sostituire o integrare la lapide esistente.
La scadenza del loculo è sempre riferita alla data di acquisto, e in caso di volontaria cessazione dell'utilizzo prima della scadenza, per spostamento della salma, cessa ogni diritto circa il restante periodo di non utilizzo.
- 2 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 3 La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di legge.
- 4 **Il concessionario deve provvedere alla posa della lapide (come indicato nel punto "d" del contratto cimiteriale) entro tre mesi dalla data di tumulazione della salma. Trascorso tale termine, se non è stato rispettato l'obbligo di posa della lapide, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.**
La lapide deve essere di colore bianco così come da ordinanza sindacale n. 16 del 2000.

ART. 68

- 1 Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art. 28 e 29.
- 2 Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 69

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette a pagamento delle relative tariffe come stabilito dalla Giunta Comunale.
Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, in quanto il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del C.C., ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile.
Con la concessione quindi il comune non deve né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (aree, loculi, cellette ossario) ma concede a privati una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura con diritto esclusivamente d'uso.
Tale diritto non è commerciabile né alienabile e pertanto non si potrà mai vendere, né permutare, né donare, né ipotecare fra i privati e nemmeno trasmettere, morendo, all'erede estraneo alla famiglia.

ART. 70

- 1 La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- a. Loculi e ossari..... anni 30 rinnovabile:
 - per 30 anni a tariffa piena;
 - per 10 anni a fronte di pagamento del 50% della tariffa piena.
- b. Aree per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia: anni 99.

2 Alla scadenza delle concessioni i concessionari o loro successori od aventi diritto potranno richiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo come indicato nel comma precedente. Il rinnovo verrà accordato previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta ed a condizione che il monumento nonché tutte le parti murarie, siano in buono stato di manutenzione.

ART. 71

- 1 La concessione cimiteriale a pagamento, deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Cod. Civ., risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario ad opera del responsabile del servizio finanziario o in sua assenza del Segretario Comunale ed a spese del concessionario.
- 2 Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.
- 3 Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:
 - a. l'importo della concessione secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
 - b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

ART. 72

- 1 La concessione è subordinata alla osservazione delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dei progetti ove richiesti.
- 2 La decorrenza della concessione si intende avere inizio dal giorno della stipula.
- 3 Il costo della tumulazione è a carico dei famigliari, e verrà affidata alla ditta incaricata dal Comune con le tariffe al momento in vigore.

ART. 73

Le concessioni possono essere soggette a:

- rinuncia per trasferimento e cambio
- revoca
- decadenza.

ART. 74

- 1 Una concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento.
- 2 Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma o di un gruppo di salme da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune. Può essere consentita la traslazione di una salma da un qualunque posto in concessione ad altro posto.
- 3 In caso di cambio di sepoltura, l'interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione.
- 4 Per le concessioni rinunciate su richiesta del concessionario o degli aventi diritto si decade da ogni residuo relativo alla durata dello stesso. Nulla è dovuto dal Comune in caso di rinuncia.
- 5 Tutte le concessioni possono essere stipulate solo in presenza di salma, fatta salva la possibilità di ottenere la concessione, da parte del coniuge ancora in vita avente un'età minima

di 65 anni compiuti. Tale facoltà spetta anche al convivente superstite, avente la medesima residenza del deceduto al momento della morte di quest'ultimo.

ART. 75

Per esigenze di pubblico interesse ed opere di carattere generale, il Comune ha facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese le tombe di famiglia, dandone comunicazione tempestiva ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del comune.

CAPO XIV° **NORME CHE REGOLANO LA CREMAZIONE**

ART. 76

1 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2 La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della L. 04/01/1968 n°15.

3 Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.

4 L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5 In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 77

1 La cremazione deve essere eseguita a norma di legge e da strutture autorizzate.

2 Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 Il defunto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 22, 25, 26 e 28 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 78

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

CAPO XV°
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 79

Ogni anno, entro il mese di novembre, verrà affisso presso gli uffici comunali ed il cimitero un elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo affinché gli interessati provvedano alle operazioni relative (rinnovo o estumulazione).

Comunque ogni interessato o chi per esso verrà avvisato dagli Uffici Comunali.

ART. 80

1 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2 Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 81

1 Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2 Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'a.s.l. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 82

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 83

1 Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritto dall'art. 34, comma 2.

2 Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982, n° 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta norma.

ART. 84

1 Le estumulazioni quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2 Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario. Nel caso le salme non siano in condizione di completa mineralizzazione, verranno inumate, in una cassa di cellulosa, per cinque anni senza ulteriore spesa del privato per l'area della fossa, ma con a carico il costo dell'operazione. In alternativa il privato può decidere la cremazione con la spesa a suo carico. A scadenza del periodo di mineralizzazione l'esumazione da terra sarà a carico del privato.

ART. 85

1 E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 Il responsabile del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 86

1 Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 87

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 79.

CAPO XVI°

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 88

Il Comune può concedere a privati e ad enti sia l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività solo del tipo interrato, sia le cappelle gentilizie già realizzate fuori terra.

ART. 89

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori di cui agli artt. 51 e seguenti.

ART. 90

1 Le concessioni previste dall'art. 88 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2 Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

3 Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 91

1 Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2 Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 92

- 1 I singoli progetti di costruzioni di sepolture debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario della a.s.l. competente territorialmente.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 93

Entro sei mesi dalla data di tumulazione della salma sulla chiusura in muratura dei loculi ed ossari di ogni tipo e categoria dovrà essere applicata una lapide o piastra di marmo di colore bianco.

CAPO XVII° **REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

ART. 94

- 1 I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 51, possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti culto diverso da quello cattolico.
- 2 Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata del cimitero.

CAPO XVIII° **POLIZIA DEL CIMITERI**

ART. 95

- 1 L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri per il pubblico è stabilito dal Sindaco:
- 2 La tabella degli orari resta affissa in continuità all'entrata dei cimiteri. Il Sindaco farà avviso alla cittadinanza ad ogni variazione degli orari.

ART. 96

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 97

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

ART. 98

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 99

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere quando non possono più essere rimessi a posto, sarà

cura dei responsabili del cimitero di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del responsabile non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 100

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 101

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 102

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

ART. 103

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XIX°

GESTORE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 104

La gestione del cimitero è affidata all'Amministrazione Comunale.

ART. 105

Il gestore del cimitero, come tale, è incaricato dall'esecuzione del presente Regolamento.

ART. 106

Il gestore del cimitero deve mantenere la struttura idonea e in perfetto stato.

CAPO XX°

CONTRAVVENZIONI

ART. 107

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265, come modificati, per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n° 689.

CAPO XX°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 108

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 109

Per tutte le sepolture e tumulazione (loculi, cellette, ossario, tombe di famiglia) accordate in concessione d'uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune garantisce la durata della concessione medesima fissata dai rispettivi atti di concessione.

ART. 110

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 26.09.2014.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Pubblicato all'Albo Pretorio nel periodo dal _____ al _____, senza opposizioni.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====